

# *Città di Follonica*



## *REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2009  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.04.2009  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 05.10.2010

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b><i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i></b>	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto impositivo</i>	<i>Pag. 4</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b><i>FABBRICATI, AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI, FABBRICATI RURALI</i></b>	
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione di fabbricato</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Fabbricati inagibili ed inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Definizione di area fabbricabile</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Criteri per stabilire il valore delle aree edificabili</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Indennità di esproprio</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Disciplina del diritto di superficie</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Definizione di terreno agricolo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Terreni condotti direttamente</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Terreni incolti o di piccole dimensioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Fabbricati rurali</i>	<i>Pag. 9</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b><i>GESTIONE DELL'IMPOSTA</i></b>	
<i>Art. 13</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Base imponibile</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Agevolazioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Versamenti e dichiarazioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b><i>ACCERTAMENTO</i></b>	
<i>Art. 19</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Disposizioni in materia di potenziamento del Servizio Tributi</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 18</i>

<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 19</i>
<b>Capo Quinto</b>	<b><i>DISPOSIZIONI FINALI</i></b>	
<i>Art. 24</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 20</i>

**CAPO I<sup>^</sup>**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRESUPPOSTO**  
**IMPOSITIVO**

**Art. 1**  
**(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dagli artt. 52 e 59 del Decreto legislativo n. 446/97;
2. Le norme che seguono, che integrano le disposizioni di cui al Capo I del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, (d'ora in avanti indicato come Decreto) hanno lo scopo di disciplinare alcuni aspetti relativi all'applicazione nel Comune di Follonica dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;

**Art. 2**  
**(Presupposto dell'imposta)**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**CAPO II<sup>^</sup>**  
**FABBRICATI, AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI,**  
**FABBRICATI RURALI**

**Art. 3**  
**(Definizione di fabbricato)**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione od accatastamento, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

**Art. 4**  
**(Fabbricati inagibili o inabitabili)**

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
  - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
  - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
  - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
  - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Comune in base a perizia tecnica di parte;
  - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al Comune secondo le norme di cui al successivo art. 18.<sup>1</sup>
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Comune sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 445/2000.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato, consistente in un degrado fisico non superabile con

---

<sup>1</sup> Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 2 aprile 2009.

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
- b) gravi lesioni alle strutture verticali;
- c) fabbricato oggettivamente diroccato;
- d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

## **Art. 5** **(Definizione di area fabbricabile)**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali fino al rilascio della concessione edilizia. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

## **Art. 6** **(Criteri per stabilire il valore delle aree edificabili)**

1. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, procedere alla suddivisione del territorio in zone omogenee e indicare per ciascuna un valore di riferimento per quanto attiene le aree edificabili.
2. In sede di liquidazione e di rettifica, gli uffici comunali non potranno procedere all'accertamento in aumento per quelle aree edificabili per le quali l'imposta sia stata pagata nel rispetto del valore di riferimento come sopra stabilito;

**Art. 7**  
**(Indennità di esproprio)**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

**Art. 8**  
**(Disciplina del diritto di superficie)**

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in Comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.
3. Nel caso di concessione in uso di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione delle costruzioni o, se antecedente, dalla data di utilizzazione delle stesse e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore dei fabbricati.

#### **Art. 9**

##### **(Definizione di terreno agricolo)**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Art. 10**

##### **(Terreni condotti direttamente)**

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale coloro che hanno le caratteristiche previste dall'art. 58, comma 2 del D. Lgs. 446/97.



2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli fino alla data di rilascio della concessione edilizia.

**Art. 11**  
**(Terreni incolti o di piccole dimensioni)**

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.
2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.
3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano:
  - a) coltivati occasionalmente,
  - b) senza l'impiego di mezzi organizzati,
  - c) i cui prodotti non vengono commercializzati.

**Art. 12**  
**(Fabbricati rurali)**

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:
  - a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
    - 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
    - 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
    - 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
    - 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a

seguito di attività svolta in agricoltura;

- 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in Comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

c) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).

d) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (c), adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (d), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

**CAPO III<sup>^</sup>**  
**GESTIONE DELL'IMPOSTA**

**Art. 13**  
**(Soggetti passivi)<sup>2</sup>**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 14, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione ancorché provvisoria.

**Art. 14**  
**(Soggetto attivo)**

1. L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 12 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

---

<sup>2</sup> Depennato ex comma 3 con deliberazione C.C. n. 24 del 2 aprile 2009

**Art. 15**  
**(Base imponibile)**

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. Limitatamente ai fabbricati iscritti in categoria "B", il moltiplicatore da applicare è pari a 140.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore e' determinato in ottemperanza all'art. 5 del presente regolamento;
5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato e/o accatastato, la base imponibile e' data dal solo

valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato la base imponibile e' data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
8. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
10. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza e' espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa e' necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

## **Art. 16** **(Esenzioni)**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonche' dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 13, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Art. 17** **(Agevolazioni)**

1. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e

dell'aliquota agevolata deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti di almeno uno dei contitolari purchè ivi residenti.

La disposizione di cui al comma precedente opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il secondo grado (fratelli); da tali agevolazioni risulta comunque escluso il comodato tra coniugi;

## **Art. 18** **(Versamenti e dichiarazioni)**

1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art. 12 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento dell'imposta dovuta ai sensi del comma precedente deve essere corrisposta mediante versamento diretto a favore del Comune di Follonica. E' facoltà del contribuente versare l'imposta mediante utilizzo della delega F24 . Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore ad € 0,49 o per eccesso se superiore.<sup>3</sup>
3. E' valido il versamento cumulativo eseguito da uno solo dei contitolari, a condizione che l'imposta sia stata pagata per intero ed entro i termini previsti dalla vigente normativa. Tale modalità di pagamento deve essere comunicata all'Ufficio Tributi a norma del comma 8 del presente articolo. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la comminazione delle sanzioni previste dall'art. 23 comma 3 del presente regolamento.<sup>4</sup>
4. Nei casi di cui al comma 2, non si procede al rimborso a favore dei contribuenti che abbiano proceduto al versamento cumulativo, nè si richiede il pagamento di quote di competenza degli altri contitolari.
5. Il versamento cumulativo, in adesione a quanto indicato nella Risoluzione Ministeriale n. 95/E del 30.07.1998, è valido anche per gli anni fiscali anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento

---

<sup>3</sup> Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 5 ottobre 2010

<sup>4</sup> Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 2 aprile 2009

durante i quali, pur nella precisa previsione legislativa della soggettività fiscale ai fini ICI proporzionalmente alla quota di possesso, possono essersi verificate situazioni di obiettiva incertezza sulle modalità da seguire per effettuare materialmente il versamento dell'imposta.

6. Il Consiglio Comunale può, con propria deliberazione, procedere alla modifica delle modalità previste dalla vigente legislazione per quanto attiene la riscossione dell'imposta secondo quanto riconosciuto in via generale dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
7. Il soggetto passivo è esonerato dal pagamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore ad euro 12,00. Il limite suddetto non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
8. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato a darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà Comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini



**CAPO IV<sup>^</sup>**  
**ACCERTAMENTO**

**Art. 19**  
**(Accertamento)**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a fatti e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218.

**Art. 20**  
**(Disposizioni in materia di potenziamento del Servizio Tributi)**

1. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria il Comune può istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione Finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della legge 662/96 e dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 446/96, una percentuale del gettito dell'imposta è destinata al potenziamento del Servizio Tributi nonchè all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

A tal fine la Giunta Comunale individua per ciascun anno, con propria deliberazione, la misura percentuale da conteggiare sui maggiori proventi complessivamente riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione, per operazioni di rettifica, liquidazioni ed accertamento, ed esiti positivi di vertenze tributarie. L'importo così determinato è destinato in misura pari all'acquisto di attrezzature e dotazioni per il servizio tributi, nonchè all'attribuzione dei compensi incentivanti al personale del servizio, su proposta del Responsabile, sulla base di criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali..

### **Art. 21** **(Riscossione coattiva)**

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalita' indicate dall'articolo 17, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui accertamento è divenuto definitivo: in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

### **Art. 22** **(Rimborsi e compensazioni)**

1. Il contribuente puo' richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali previsti dalla vigente normativa. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione

che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità'.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, previa autorizzazione dell'Ufficio Tributi, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 12,00.

### **Art. 23 (Sanzioni)**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00 per ogni immobile non dichiarato. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale anche dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 e dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

**CAPO V<sup>^</sup>**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24**  
**(Funzionario responsabile)**

1. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

**Art. 25**  
**(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

**Art. 26**  
**(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 21.12.1998 ed entrerà in vigore il primo gennaio 2009.